

D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 Sicurezza sugli ambienti di lavoro**Cosa è il D.lgs 81/08**

Il D.lgs 81/08 sostituisce, come “Testo Unico”, la previgente Legge 626/94 e le altre norme sulla prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro.

Sono in corso modifiche al dlgs 81, in particolare per quanto concerne i volontari in genere e quelli del servizio civile, che dovrebbero alleggerire gli adempimenti attualmente previsti.

Campo di applicazione del D.lgs 81/08, ovvero chi è interessato

L'art. 3 definisce il campo di applicazione della normativa.

Interessa le pro loco e le altre strutture Unpli se:

- 1) hanno dipendenti regolarmente assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato e/o determinato e/o par-time.
In questo caso la normativa si applica esattamente come per qualsiasi azienda con dipendenti, e doveva comunque essere già applicata la legge previgente sulla sicurezza dei luoghi di lavoro.
- 2) interessa qualora nella sede di lavoro (ufficio o altro) operino lavoratori autonomi, sia pure con ridotte implicazioni circa gli adempimenti conseguenti rispetto alle altre tipologie di lavoratori, applicandosi solo le norme degli art. 21 e 26, cui si rinvia.
- 3) interessa le pro loco dove operano i cosiddetti lavoratori atipici (lavoratori a progetto, lavoratori che effettuano una prestazione occasionale, o altro).
- 4) Interessa le sedi che hanno in servizio volontari del servizio civile, attualmente equiparati ai lavoratori (art. 2 comma a).
- 5) interessa anche i “volontari di cui alla legge 1 agosto 1991 n. 266”.

A questo proposito, ci sono due diverse interpretazioni.

La prima interpretazione della norma porta a distinguere i “volontari” delle pro loco da questo tipo particolare di “volontari di cui alla Legge 266/91, in quanto le pro loco sono escluse dagli albi del volontariato previsti da tale legge. I volontari definiti ai sensi del comma 1 dell'art. 2 della Legge 266/91 devono operare “senza fini di lucro anche indiretto **esclusivamente per fini di solidarietà**”. I volontari delle pro loco operano senza fine di lucro, ma salvo rarissime eccezioni possibili, non operano “esclusivamente” per fini di solidarietà, campo tipico invece delle pubbliche assistenze, ad esempio. Secondo questa interpretazione, quindi, i nostri volontari non rientrano in questa tipologia. Secondo un'altra interpretazione, invece, non viene fatta questa distinzione per tipo di volontario.

Nota: Relativamente ai punti 4) e 5), si segnala che nel progetto di modifica della D.lgs 81/08 all'esame del Parlamento, è stato proposto di equiparare i volontari del servizio civile e quelli di cui alla L.266/91 ai lavoratori autonomi, con adempimenti molto semplificati ai fini della legge 81/08. (vedasi art. 21 e 26)

- 6) Il Dlgs 81/08 interessa le pro loco nel caso che si operi per allestire manifestazioni, eventi ecc, sia direttamente che se si utilizzano per eseguire particolari lavori ditte terze (es. installazione palchi, impianti per sagre, tendoni ecc).

Nel caso di ditte terze, a titolo di esempio, è obbligo del Presidente della pro loco verificare che la ditta cui sono stati affidati i lavori sia in possesso dei requisiti previsti dall'art. 26 del Dlgs 81/08, cui si rinvia (vedi testo allegato). In questo caso occorre che il Presidente della pro loco, quale datore di lavoro, verifichi anche che la contemporaneità dei lavori che si svolgono non costituisca problemi in relazione alla sicurezza negli ambienti di lavoro (art. 26 Dlgs 81/08 comma 2).

Nota: le modifiche all'art. 26 attualmente all'esame del parlamento prevedono di modificare gli adempimenti ora previsti, in particolare per lavori di allestimento di durata sino a due giorni.

ATTENZIONE: Secondo una diffusa interpretazione, il Dlgs 81/08 interessa praticamente tutte le pro loco, in quanto nell'art. 2 si definisce “lavoratore” :

a) «lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione

Quindi, una interpretazione restrittiva considera lavoratori non soltanto i classici “lavoratori dipendenti”, ma “chiunque presti una attività lavorativa anche gratuita”.

Indipendentemente da obblighi di legge, si ritiene necessario, nell’interesse dei dirigenti pro loco e unpli, che tutte le sedi di pro loco e cantieri e luoghi ove i “nostri volontari” che prestano alla pro loco gratuitamente la propria opera lavorano, siano a posto e venga fatto quanto è necessario per prevenire infortuni.

Si ricorda che il Presidente di pro loco (legale rappresentante) è comunque sempre responsabile in caso di infortunio se vengono utilizzate attrezzature non a norma di legge, o in modo difforme da quello per cui sono state omologate, o se vengono affidati ai “nostri volontari” o dipendenti compiti che non sono in grado, per la loro informazione e preparazione, capacità di lavoro o addestramento, di svolgerli in piena sicurezza.

Data la vastità e delicatezza della materia, si consiglia di consultare un tecnico abilitato in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, in particolare quando si svolgono attività lavorative, volontarie o meno, per fare manifestazioni complesse.

Valutazione dei rischi

Il D.lgs 81/08 all’art. 17, comma a, prevede che il datore di lavoro (presidente di pro loco) predisponga un particolare documento (Documento di Valutazione dei Rischi – definito nell’ art. 28).

Questo documento in relazione al luogo e alla tipologia di lavoro può essere anche molto complesso.

Dovrebbero essere emanati dei Decreti esplicativi delle procedure standard della valutazione dei rischi per le piccole aziende. Nell’attesa che siano emanati questi Decreti, già prorogati, e comunque non oltre il 2012, nel caso di un numero di lavoratori dipendenti sino a 10 (nel numero non contano i volontari) può essere sostituito da una “autocertificazione” con cui si dichiara di aver fatto la valutazione dei rischi, senza quindi dover compilare lo specifico documento.

Per chi ha fino a 10 lavoratori, è stata predisposto un fax simile di autocertificazione (vedi allegato D1_AUTOCERTIFICAZIONE) che **deve avere data certa**.

La data da mettere sulla autocertificazione è entro il 31/12/2008 se a quella data si avevano dipendenti o soggetti che rendono l’autocertificazione necessaria, mentre la data certa (timbro postale ad esempio) va fatta entro il 16 maggio per chi al 31/12/08 avrebbe dovuto fare l’autocertificazione.

Per ogni sede di lavoro deve essere redatta una autocertificazione specifica.

ATTENZIONE: L’autocertificazione consente di non fare il Documento di Valutazione dei Rischi, ma poiché si attesta che la valutazione è comunque stata fatta, **E’ NECESSARIO CHE LA SEDE/LUOGO DI LAVORO EFFETTIVAMENTE RISPONDA A QUANTO ATTESTATO.**

Se si fa l’autocertificazione senza verificare che effettivamente il luogo di lavoro ha i requisiti necessari ai fini della prevenzione degli infortuni sul lavoro, e poi in sede di verifica venissero rilevati problemi relativi alla sicurezza sul luogo di lavoro, allora l’autocertificazione oltre a non evitare le sanzioni relative alla infrazione rilevata, costituirebbe una “dichiarazione falsa” sanzionabile anche sotto il profilo penale.

E’ necessario quando si fa l’autocertificazione che venga effettivamente fatta una attenta e completa verifica che il luogo di lavoro sia a posto, e che quanto dichiarato corrisponde effettivamente alla reale situazione.

L’autocertificazione è valida sino al 2012, in attesa che entrino in vigore specifici decreti ancora d emanare.

Si consiglia di fare l’autocertificazione con data certa, ma poi di procedere, se non si è ancora fatto, ad una effettiva valutazione se la sede o il luogo di lavoro è a posto, preferibilmente ricorrendo ad esperti locali per maggior tranquillità.

L’autocertificazione va conservata in sede.

Più avanti diamo indicazioni (non esaustive e a titolo di esempio) su come procedere per fare una autovalutazione dei rischi.

NOTA BENE: **Le pro loco che hanno più di 10 dipendenti, sono obbligate a predisporre il Documento di Valutazione dei Rischi con tutte le relative certificazioni, che non è possibile standardizzare. Queste pro loco pertanto dovranno necessariamente avvalersi di consulenti in materia della sicurezza del lavoro della loro zona.**

VERIFICA del Luogo di Lavoro - “Ufficio”

Punti da seguire per verificare l' idoneità di un Ufficio utilizzato come sede di lavoro o ove operano volontari del servizio civile in base alla tipologia di lavoro svolta come “lavoro di ufficio”

(NOTA: quanto qui riportato è puramente indicativo, non potendo prevedere tutte le possibili casistiche, ma può servire per avere una indicazione di massima sul metodo da seguire per la verifica.

E' CONSIGLIABILE PROCEDERE ALLA VERIFICA AVVALENDOSI DI ESPERTI LOCALI IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO.

- 1) verifica del luogo di lavoro e controllo della agibilità dei locali, in relazione alla normative vigenti circa l' idoneità degli stessi come luogo di lavoro (es. altezza, superfici, volumi, rapporto illuminometrico ecc). La verifica va fatta dalla pro loco indipendente dal titolo di possesso dei locali (proprietà, affitto, comodato d'uso, convenzione ecc).
- 2) verifica di conformità degli impianti elettrico e termico, con relative certificazioni di conformità dell'impianto a regola d'arte.
- 3) Per impianti “vecchi” è opportuno consultare, eventualmente in accordo con il proprietario dei locali, un tecnico di fiducia abilitato in modo da regolarizzare se necessario gli impianti privi di certificazione.
- 4) Presenza di luci di emergenza ad attivazione automatica nel caso che si interrompa la alimentazione elettrica normale.
- 5) Verifica delle attrezzature e apparecchiature, che devono essere a norma di legge (C.E. ad es.), sulle quali è necessario fare la manutenzione programmata se prevista.
- 6) Verifica sistemi di prevenzione incendi, se necessitano in relazione ai locali, alle attrezzature e all'immagazzinamento di materiale infiammabile.
- 7) E' opportuno che in ogni caso in sede ci sia almeno un estintore idoneo allo spegnimento di impianti elettrici, quindi a polvere.
- 8) Segnaletica necessaria alla struttura in relazione alla tipologia del lavoro svolto (per esempio, se ci sono carichi sospesi occorre idonea segnaletica; occorre indicare le vie di fuga in caso di incendio; occorre predisporre la cartellonistica vietato fumare e divieto di uso di fiamme libere negli archivi cartacei ecc).
- 9) Segnalazione dei Numeri utili in caso di emergenza, da tenere in evidenza vicino al telefono.
- 10) Cassetta di primo soccorso – deve essere presente
- 11) Verifica generale sulla “Gestione della sicurezza e programmazione della prevenzione”

Leggere anche l'allegato D2_GESTIONE_SICUREZZA, relativo a luogo di lavoro in sede/ufficio, e l'allegato D3_PIANO_SICUREZZA, da cui avete indicazioni circa le problematiche relativi alla sicurezza. La parte dei nomi non è obbligatoria.

Leggere gli allegati con attenzione, verificando se la sede/ufficio è in linea con quanto in esso riportato, e portarli anche a conoscenza di quanti operano a qualsiasi titolo nell' ufficio stesso.

Si ribadisce ancora una volta che è consigliabile procedere alle verifiche e adeguare l'Ufficio e le attrezzature alle prescrizioni di legge, con l'aiuto di un tecnico esperto in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro.

Pro loco con esclusivamente volontari del Servizio Civile

Attualmente anche le pro loco che hanno esclusivamente volontari del Servizio Civile, e nessun dipendente, oltre alla autocertificazione già inviata al Ministero tramite l'Ufficio Unpli di Contrada circa l' idoneità della sede, sono tenute a fare, se non l'hanno già fatta, **l' autovalutazione dei rischi verificando che effettivamente la sede sia in regola**, secondo le indicazioni di massima date in precedenza.

Si consiglia di ripetere con data 2008 e farla timbrare alla posta entro il 16 maggio, l'autocertificazione secondo il fax simile allegato, anche se già fatta per il Ministero che potrebbe servire per la data certa, e di trattenerla in sede (non va inviata).

Se saranno approvate le modifiche in esame al Parlamento, si semplificheranno e cambieranno gli adempimenti da fare, in quanto non saranno più equiparati a lavoratori. Al momento vale quanto detto sopra. La verifica di idoneità della sede, si consiglia che venga comunque fatta in ogni caso, e eventualmente adeguarla a quanto già dichiarato al Ministero, cioè che è in regola con il dlgs 81.

Luoghi di lavoro diversi dagli Uffici

Per luoghi di lavoro diversi dagli Uffici, (ad esempio sagre, punti spettacolo, allestimento in capannoni dei carri del carnevale ecc) la normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro si intreccia con altre normative (es. norme per gli spettacoli, norme sanitarie per le sagre ecc).

Ogni manifestazione ha inoltre proprie peculiarità per l'allestimento e/o lo svolgimento, e pertanto non è possibile prevedere una casistica generica. Quindi, se si opera per allestire sagre e/o manifestazioni, cantieri mobili o fissi per allestire carri di carnevale, **occorre che la pro loco faccia fare da un tecnico abilitato una specifica e mirata analisi dei rischi**, magari nominandolo responsabile della sicurezza.

E' bene comunque che quando si lavora, indipendentemente da obblighi di legge, lo si faccia sempre in luoghi di lavoro sicuri ai fini della prevenzione degli infortuni.

Si precisa che i volontari del servizio civile **non possono essere utilizzati al di fuori della sede** per il quale la pro loco ha autocertificato al Servizio Nazionale l'idoneità dei locali.

Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

Il Presidente della pro loco di fatto funge da datore di lavoro, in presenza di lavoratori dipendenti o equiparati quali per ora i volontari del servizio civile, e conseguentemente ha gli obblighi di cui all'art. 18 del Dlgs 81/08, cui si rimanda.

Servizio di Prevenzione e Protezione e Gestione Emergenze

(sezione III art. da 31 a 35 del Dlgs 81/08 e sezione VI art. da 43 a 46 del Dlgs 81/08)

In presenza di lavoratori (dipendenti o equiparati), il Presidente della pro loco ("datore di lavoro") è il **"responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi"** (**RSPP**) (art. 17 e 32 del D.lgs 81/08).

E' anche responsabile dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza (art. 18 comma del D.lgs 81/08).

Nel caso che queste funzioni siano svolte direttamente dal Presidente, il Presidente deve fare un corso di 16 ore. Questa appare la soluzione più semplice rispetto alla possibilità di delegare ad altri questi compiti (vedi avanti) anche perché in questo caso i corsi di formazione da fare sono più lunghi e complessi, quindi più costosi. Il corso di RSPP deve essere fatto prima di assumere la funzione, per cui si consiglia di contattare l'ASL competente o le organizzazioni di categoria presenti in zona circa modalità e costi.

E' stato predisposto e allegato il fax simile allegato D4_DICHIARAZIONE_RSPP.

Le funzioni di cui sopra possono essere delegate, anche separatamente, internamente alla azienda a lavoratori preventivamente individuati (art. 18 comma b), o esternamente a incaricati del servizio delegato.

Nel caso di delega, la delega deve essere fatta per scritto con documento a data certa, ma si possono delegare solo figure in possesso dei requisiti minimi previsti, e che abbiano fatto corsi di formazione abilitanti, più lunghi e specifici rispetto al corso che deve fare il Presidente se assume direttamente le funzioni,.

Si rinvia per i requisiti e i compiti:

- all'art. 32, 33 e 34 del D.lgs 81/08 per il "responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi", dove sono indicate anche le ore di corso minime;
- - agli articoli del D.lgs 81/08: 37 comma 9 e 45 per il primo soccorso, e 37 comma 9 e 46 per la prevenzione incendi.

Vedere anche gli articoli da 31 a 35 e da 43 a 46.

Nota: se ci sono dipendenti fissi, può essere conveniente far fare loro i corsi necessari se hanno i requisiti, in modo che anche se dovesse cambiare il Presidente la funzione risulti coperta con continuità.

Formazione, Informazione e Addestramento dei lavoratori

Ai lavoratori (e volontari) deve essere data adeguata formazione, informazione, e addestramento come previsto negli art. 36 e 37 del D.lgs 81/08 cui si rimanda.

Il punto della formazione è un punto molto importante, in particolare se ci sono dipendenti.

Nomina del medico competente

Si segnala che nel caso che la pro loco abbia almeno un dipendente, in presenza di particolari rischi potrebbe essere necessario nominare il "medico competente", che in tal caso deve essere scelto tra medici abilitati a questo ruolo. Se serve, sentire in loco quali sono i medici abilitati, magari all'Asl.

In particolare, in presenza di lavoratori che lavorano al video terminale per più di 20 ore settimanali, scatta la necessità di attivare una specifica sorveglianza medica, e quindi la necessità di avere il medico competente.

NOTA BENE: poiché superando le 20 ore di lavoro al videoterminale scatta l'obbligo di avere il medico competente per la sorveglianza specifica dei rischi connessi all'uso dei videoterminali, si consiglia di non far utilizzare a nessuno (dipendenti o volontari o noi stessi) i videoterminali per più di 20 ore settimanali, dando specifiche indicazioni scritte al proposito magari fatte firmare dai dipendenti/volontari.

CIRCOLI UNPLI

Per i Circoli Unpli valgono le norme generali sopra riportate.

Si allega un fax simile di piano della sicurezza generico predisposto per un bar, (allegato D4_circoli) che può dare una idea di cosa occorre fare per un circolo con bar.

Nel caso dei Circoli si suggerisce comunque di consultare in loco un professionista specializzato in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro, visto la impossibilità di fare un documento valido in ogni caso, stante le peculiarità di ciascun circolo.

CONCLUSIONE:

Con il presente documento si è cercato di dare una panoramica di larga massima sulla problematica introdotta dal Dlgs 81/08 sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, senza pretendere di risolvere i problemi aperti in tutte le situazioni in cui operano le pro loco. Il Dlgs mal si adatta al volontariato.

Al momento non sono stati ancor emanati i documenti attuativi che interessano in particolare le associazioni come le pro loco in cui operano quasi esclusivamente volontari. Inoltre sono in corso modifiche che dovrebbero, in presenza di soli volontari, ridurre gli adempimenti. Ci appaiono comunque sproporzionati certi adempimenti a carico anche del volontariato, ci auguriamo che vengano fatte semplificazioni con i decreti da emanare.

Vista la complessità della materia, ora in vigore, è opportuno che le pro loco, in base alla attività che svolgono, si informino localmente con esperti della materia, in particolare quando allestiscono manifestazioni, sagre o altro con attività che possono comportare rischi per chi vi lavora, volontariamente o meno.

Indipendentemente da obblighi di legge, si ribadisce che dare sicurezza anche a chi lavora volontariamente per la pro loco sia un preciso dovere, dando loro attrezzature idonee e in particolare ogni informazione utile a che svolgano i loro compiti in sicurezza, ed evitando di affidare compiti non adeguati alla preparazione e formazione di chi ci attendiamo li esegua.

ALLEGATI:

DL_81_2008 ESTRATTO articoli e parti del Dlgs citati in questo documento

D0_INFORMAZIONI_DLGS81_08 il presente documento

D1_AUTO CERTIFICAZIONE

In caso di utilizzo:

- 1) completarlo e sottoscriverlo
- 2) farlo sottoscrivere anche dai dipendenti (facoltativo)
- 3) dare data certa al documento (entro il 15 maggio 2009)

ad esempio mettendo sul documento (anche nel retro) un francobollo da 0,60, andando alla posta e facendo annullare con il timbro postale a data il francobollo, ritirando subito e conservando poi in sede il documento che ha ora data certa.

D2_GESTIONE_SICUREZZA schema tipo per la gestione della sicurezza di un ufficio

D3_PIANO_SICUREZZA esempio di piano della sicurezza per un ufficio

D4_DICHIARAZIONE_RSSP

D5_CIRCOLI esempio di piano per la sicurezza di un bar all'interno di un circolo - a titolo esemplificativo della problematica